

AVV. MASSIMO CLEMENTE
VIA SALARIA, 292

00199 ROMA

TEL 06-8552939

FAX 06-8555873

AVV. GIUSEPPE PIO TORCICOLLO
VIA C. MIRABELLO, 11


00195 ROMA


TEL 06-37891054


FAX 06-37519932


**SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO**


CONTRORICORSO

















































rappresentati e

difesi, giusta procura speciale allegata al presente atto, dall'Aw. Massimo Clemente (C.F.: CLM MSM 65A11 H501 I) con studio in Roma (RM), via Salaria n. 292 (cap: 00199; Pec: *massimoclemente@ordineavvocatiroma.org*, Fax: 06-8555873), e dall'Aw. Giuseppe Pio Torricollo (C.F.: TRC GPP 70P24 C349 V) con studio in Roma (RM), via C. Mirabello n. 11 (cap 00195; Pec:

giuseppetorricollo@ordineavvocatiroma.org; Fax: 06-37519932),
elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo avvocato in
Roma (RM), via Carlo Mirabello n. 11 - **CONTRORICORRENTI** -

Contro: ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Alessandro Rizzo e **Carlo Sportelli** ed elettivamente domiciliata
presso gli uffici dell'avvocatura capitolina in Roma (RM), via del Tempio
di Giove n. 21 - **RICORRENTE** -

Nonchè nei confronti di: [REDACTED]
rappresentati e difesi dagli Avv.ti *Andrea Sticca* e *Incoronata Marika Di*
Biase, elettivamente domiciliati in Roma (RM), viale delle Milizie n. 38
- **ALTRI RESISTENTI** -

E nei confronti di: [REDACTED] rappresentati
e difesi dagli Avv.ti *Aldo Simoncini* e *Flavio La Gioia*, elettivamente
domiciliati in Roma (RM), via della Giuliana n. 72 - **ALTRI RESISTENTI** -

**Per resistere e controdedurre nel presente giudizio di legittimità
promosso da ROMA CAPITALE avverso la sentenza della Corte di
Appello di Roma, Sezione I Lavoro, n. 915-2016, pubblicata in data
17.03.2016 e notificata alla odierna ricorrente in data 01.04.2016,
con la quale la Corte di merito, all'esito del giudizio RG n. 982-2014,
ha dichiarato "inammissibile" l'appello proposto da Roma Capitale
in data 26.03.2014 avverso la sentenza del Tribunale di Roma,
Sezione I lavoro, n. 1693-2014 (resa all'esito del giudizio RG n.
3938-2012), depositata il 17.02.2014 e notificata a Roma Capitale in
data 21.02.2014.**

ANTE FATTO PROCESSUALE

Con ricorso ex art. 414 cpc i signori [REDACTED] A + 112, istruttori di Polizia Locale di Roma Capitale (cat. C), adivano il Tribunale di Roma, sezione lavoro (rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pio Torcicollo), per chiedere ed ottenere (domanda principale) il loro inquadramento in categoria D, posizione economica D1, nei limiti dei posti vacanti in pianta organica presso l'Ente e secondo l'ordine di precedenza nella graduatoria del concorso interno per progressione verticale bandito dal Comune di Roma (v. atto di ricorso e fascicolo di parte ricorrente nel giudizio di primo grado RG n. 3938-2012). Si costituiva ROMA CAPITALE, chiedendo il rigetto del ricorso sull'assunto che erano inapplicabili al concorso in questione le norme in materia di proroga della vigenza delle graduatorie e inoltre per essere i posti vacanti stati istituiti successivamente all'indizione del concorso stesso. Nel corso del giudizio intervenivano altri lavoratori ([REDACTED] + 13, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pio Torcicollo), collocati nella medesima graduatoria concorsuale per cui è causa, facendo proprie le domande dei ricorrenti originari (v. atto di intervento e relativo fascicolo). All'udienza del 04.03.2013, previa istanza dell'avvocato Torcicollo, il Giudice di prime cure ordinava l'INTERVENTO IN GIUDIZIO, ex art. 107 cpc., di tutti coloro che si trovavano *“inseriti nella graduatoria in questione in qualità di idonei”*. Si costituivano, quindi, altri idonei in graduatoria: in particolare, i signori [REDACTED] + 144, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pio Torcicollo (v. atto di intervento e relativo fascicolo), i signori [REDACTED] \ + 4, sempre rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pio Torcicollo (v. atto di intervento e relativo fascicolo), il sig. [REDACTED] [REDACTED] E, sempre con l'Avv. Giuseppe Pio Torcicollo (v. atto di intervento e relativo fascicolo), i signori [REDACTED] + 3, ancora con l'Avv. Giuseppe Pio Torcicollo (v. atto di intervento e relativo fascicolo); inoltre, si costituivano altri gruppi di idonei, alcuni con l'Avv. Andrea Sticca ([REDACTED] + 26), altri con l'Avv. Aldo

Simoncini e Flavio La Gioia () + 8). Previa concessione di termine per note, all'udienza del 11.02.2014 il Giudice Dott. *Flavio Baraschi* pronunciava il dispositivo e, in data 17.02.2014, pubblicava la **sentenza n. 1693/2014** nella quale **“dichiara il diritto dei ricorrenti, dei chiamati in causa e degli intervenuti ad essere inquadrati in categoria D, posizione economica D1, nei limiti dei posti vacanti e disponibili entro la data di efficacia della graduatoria, in base all’attuale dotazione organica vigente, secondo l’ordine di precedenza della graduatoria stessa”**. Secondo il Giudice, infatti, la graduatoria per cui è causa riguardava un “pubblico concorso”, comunque denominato, e dunque la medesima era ancora vigente ed utilizzabile in base alle norme di legge; inoltre, il Comune si era formalmente impegnato a coprire tutti i posti vacanti in categoria D, profilo di Funzionario di Polizia Locale, attingendo alla medesima graduatoria (come già aveva fatto in precedenza, dando corso a plurimi scorrimenti). Da ciò, dunque, il diritto all'inquadramento.

Con ricorso ex art. 433 cpc, depositato il 26.03.2014, ROMA CAPITALE ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro. Si costituivano immediatamente e in anticipo nel giudizio di appello (RG n. 982-2014) gli appellati difesi dall'Avv. Giuseppe Pio Torcicollo (v. memoria di costituzione), i quali chiedevano l'anticipazione della data di udienza sul presupposto che l'appello andava dichiarato **inammissibile per avvenuta decorrenza del termine breve per l'impugnazione**.

Deducevano che l'appello era manifestamente tardivo in quanto, nonostante gli appellati difesi dall'Aw. Torcicollo – vittoriosi in primo grado – avessero **notificato la sentenza presso il difensore dell'appellante** – soccombente in primo grado - a mezzo ufficiale giudiziario **in data 21.02.2014** (v. all. 3 memoria di cost.), l'appellante aveva effettuato il deposito del ricorso presso la cancelleria della Corte **in data 26.03.2014**, e cioè OLTRE IL TERMINE DI 30 GG. DALLA NOTIFICA DELLA SENTENZA!!! La Corte, letta l'istanza di anticipazione di cui sopra, l'accoglieva parzialmente anticipando l'udienza al giorno 01.10.2015. Entro il termine di 10 giorni prima della predetta udienza, gli

appellati difesi dall'Avv. Giuseppe Pio Torcicollo presentavano una nuova memoria difensiva, nella quale, a rettifica di quanto dedotto nel primo atto difensivo, evidenziavano che nella presente fattispecie ricorre non un litisconsorzio facoltativo ma un caso di “LITISCONSORZIO NECESSARIO”, non già sul piano sostanziale, quanto sul piano “PROCESSUALE”, con la conseguenza che la notifica della sentenza ad istanza di ALCUNE PARTI (quelle rappresentate e difese dall'Avv. Torcicollo), faceva decorrere il termine breve per l'impugnazione non già solo nei confronti delle dette parti ma di tutte le altre parti costituite nel medesimo processo. A tale conclusione si associavano anche gli altri gruppi di appellati.

All'udienza del 01.10.2015 la Corte, vista l'eccezione sollevata dagli appellati, ha invitato le parti a prendere posizione in ordine alla questione della “**rilevanza della ritualità o meno ai sensi dell'art. 285 cpc della relata di notifica della sentenza di I grado depositata a questa Corte in data 9-5-2014**”. La Corte, pertanto, ritenuta l'assorbimento della questione pregiudiziale della dedotta tardività del deposito dell'atto di impugnazione, ha concesso ad entrambe le parti, nel pieno contraddittorio ed esercizio del diritto di difesa, la facoltà di interloquire sulla predetta questione (depositando note difensive). Ebbene, secondo la difesa della parte appellante (v. note difensive di Roma Capitale), la notifica della sentenza effettuata in data 21.02.2014: 1) è affetta da NULLITA', in quanto posta in essere ad iniziativa dell'Avv. Torcicollo, il quale però era sprovvisto di “PROCURA SPECIALE” per effettuare detta specifica attività (secondo la teoria di una parte della dottrina: v. Satta-Punzi); 2) era comunque INIDONEA a produrre l'effetto della decorrenza del termine breve di impugnazione, stante l'INCERTEZZA ASSOLUTA sull'identità della “parte istante”, la quale non era stata espressamente menzionata nella “richiesta di notifica” dell'atto consegnato dall'Avv. Torcicollo all'ufficiale giudiziario, ma solo nella “RELATA DI NOTIFICA” autonomamente redatta e compilata dal predetto ufficiale; 3) detta notifica, quantunque effettivamente proveniente dalla parte “”, era inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione nei confronti di TUTTE LE

ALTRE PARTI del giudizio di primo grado, essendo le diverse domande tutte “scindibili” fra loro.

Secondo la difesa degli appellati assistiti dall'Avv. Torcicollo, invece (v. note difensive del 01.02.2016): 1) quantunque la notifica della sentenza fosse stata effettuata “ad istanza dell'Avv. Torcicollo” (ma non è così), detta notifica sarebbe stata pienamente valida ed efficace, poiché la teoria per la quale occorre una “procura ad hoc” rilasciata dalla parte al suo difensore, è una teoria ASSOLUTAMENTE MINORITARIA, superata dalla prevalente dottrina ma soprattutto dalla UNANIME GIURISPRUDENZA DI QUESTA CORTE (ad avviso della quale, detta attività rientra nello “*ius postulandi*” del difensore munito di procura generica, senza che vi sia bisogno di un'apposita procura); 2) la notifica, comunque, non vi è dubbio che è stata effettuata “ad istanza di Agostini Daniela ed altri”: infatti, non rileva l'espressa “menzione” del richiedente la notifica al momento della consegna dell'atto all'Ufficiale Giudiziario (trattandosi, peraltro, di attività rimessa interamente all'ufficiale medesimo e non compiuta in proprio dall'avvocato), quanto piuttosto la circostanza che, dall'ATTO NOTIFICATO, si possa evincere con assoluta certezza chi è la parte richiedente; 3) la notifica effettuata in data 21.02.2014 non fa decorrere il termine breve solo per il notificante, ma anche a favore delle ALTRE PARTI costituite nel medesimo giudizio, e ciò non perché vi è un LITISCONSORZIO NECESSARIO “SOSTANZIALE” (che nel caso di specie non sussiste), ma in quanto detto LITISCONSORZIO NECESSARIO è di natura squisitamente “PROCESSUALE”, per come è avvenuto l'intervento e l'inserimento nello stesso giudizio di altri soggetti.

Sulla base delle rispettive prospettazioni testè succintamente riassunte, e all'esito della discussione all'udienza dell'11.02.2016, la Corte di Appello di Roma–Sezione Lavoro, pronunciava la **sentenza n. 915/2016**, depositando in cancelleria le relative motivazioni il successivo 17.03.2016. Con la suddetta sentenza la Corte d'Appello di Roma, accogliendo l'eccezione formulata al riguardo dalle parti appellate, riconosceva la piena validità ed efficacia della notifica della sentenza di primo grado effettuata in data 21.02.2014, e per l'effetto dichiarava

inammissibile l'appello promosso da Roma Capitale avverso la sentenza n. 1693/2014, per tardività dell'impugnazione, stante il decorso del termine cd. breve di 30 giorni di cui all'art. 325 c.p.c. alla data del deposito dell'appello, intervenuto il 26.03.2014. Riteneva, inoltre, che la suddetta notifica del 21.02.2014 fosse stata sufficiente a determinare il decorso del termine breve nei confronti di tutti gli appellati, non solo, dunque, per quelli assistiti dall'Aw. Torricollo che a tale notifica aveva proceduto, ma anche per gli appellati assistiti dagli Aw.ti Sticca e Di Biase, nonché dagli Aw.ti Simoncini e La Gioia, che, invece, avevano provveduto a notificare la sentenza in tempi successivi. Ciò in virtù del principio giurisprudenziale della inscindibilità delle cause in ipotesi di litisconsorzio cd. processuale, ritenuta ricorrente nella fattispecie. Respingeva, invece, la domanda risarcitoria e quella volta ad ottenere la condanna per lite temeraria.

Avverso tale sentenza Roma Capitale, al fine di ottenerne la cassazione, ricorre a codesta Suprema Corte per i motivi formulati nell'atto notificato presso l'Aw. Giuseppe Pio Torricollo il 27.05.2016, a mezzo PEC, e il 31.05.2016 tramite raccomandata postale (**Allegato 1**).

Mai vi fu ricorso in cassazione più ASSURDO e TEMERARIO come questo cui oggi si assiste!!!

Innanzitutto, il suddetto RICORSO è palesemente INAMMISSIBILE, ex art. 360bis cpc. Recita il suddetto articolo che *“Il ricorso è inammissibile...quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa...”*.

Ebbene, **tutti e 3 I MOTIVI** del ricorso sollevano eccezioni di legittimità sulle quali non solo la Corte territoriale si è pronunciata in modo esauriente ed ampiamente motivato, disattendendole (peraltro dopo aver letto le identiche doglianze – rispetto a queste contenuto nel ricorso in cassazione - sollevate già dall'Ente nelle note difensive autorizzate), ma

ha finanche dato puntuale applicazione alla “giurisprudenza conforme” proprio della “Suprema Corte di Cassazione”, recependo indirizzi ORMAI CONSOLIDATI e comunque insuscettibili di essere modificati. Ed invero, la ricorrente ROMA CAPITALE si rivolge a questa Suprema Corte, non adducendo elementi utili per “ridiscutere” le questioni di diritto sottese alle eccezioni formulate. Nessun “contrasto di giurisprudenza”, nessun “dubbio ermeneutico”, nessuna “novella legislativa” viene invocata da parte ricorrente, al fine di sottoporre a nuovo scrutinio, a sezione semplice o a sezioni unite, le questioni attinenti ai motivi formulati nel mezzo di impugnazione. Vengono richiamati indirizzi dottrinali o giurisprudenziali ampiamente “superati”, ovvero si confutano tesi non oggetto di alcun contrasto giurisprudenziale, attuale o potenziale, e dunque non meritevoli di stimolare alcun “ripensamento” da parte di questa Corte. Sia il **motivo n. 1** (assenza di “procura speciale” rilasciata all'Avv. Torcicollo per effettuare egli stesso la notifica della sentenza), sia il **motivo n. 2** (mancata indicazione nella richiesta di notifica dell'atto all'ufficiale giudiziario del soggetto “richiedente” detta notifica), sia il **motivo n. 3** (insussistenza di un litisconsorzio necessario sul piano processuale per via della ontologica “scindibilità” delle singole posizioni soggettive dedotte in giudizio), sono **tutti motivi sui quali la pronuncia resa dalla Corte di merito romana ha fatto buon governo dei principi giurisprudenziali dominanti e consolidati della Corte di legittimità, dando ampio riscontro agli indirizzi più diffusi e non oggetto, attualmente, di contrasti interpretativi.**

Pertanto, si invita la Corte a voler pronunciare con ordinanza, nel più breve tempo possibile, la palese INAMMISSIBILITA' del ricorso proposto avverso la sentenza impugnata. In subordine, la palese INFONDATEZZA del predetto ricorso, di ciò tenendo conto ai fini della statuizione sulle spese del giudizio, proposto in modo temerario al solo fine di ritardare l'esecuzione della sentenza di primo grado. Impedendo ancora una volta ai ricorrenti vittoriosi in primo grado, dopo aver proposto un appello inammissibile perché tardivo, di ottenere il bene della vita già spettante dal 2012, quando è iniziato il processo di merito.

SUL MOTIVO N. 1 (assenza di “procura speciale” rilasciata all'Avv. Torricollo per effettuare egli stesso la notifica della sentenza).

La questione dedotta è inammissibile. Afferma, infatti, la ricorrente (v. pag. 17): “Nelle sue note autorizzate Roma Capitale evidenziava, al riguardo, in primo luogo, la legittimità (*recte* nullità) della notifica effettuata a istanza dell'Avv. Torricollo il 21.02.2014, sotto il profilo della legittimazione del suddetto procuratore. Osservava, infatti, che, **secondo autorevole Dottrina** (Satta, Punzi), ai fini di una valida notificazione della sentenza, ai sensi dell'art. 285 c.p.c. l'“istanza di parte” deve essere promossa dalla persona fisica o giuridica che agisce, ovvero dal relativo **procuratore speciale**. “*Si è ritenuto in dottrina che l'istanza debba essere effettuata dalla parte personalmente ovvero dal procuratore munito di mandato ad hoc, consistendo l'attività in questione in una forma di esercizio dell'azione, conferita esclusivamente a chi ne è titolare; conseguentemente l'istanza del procuratore del giudizio precedente, ancorchè abilitato a patrocinare per il grado successivo (come, appunto, nel caso che ci occupa n.d.r.), risulterebbe inefficace al fine del decorso del termine breve per la proposizione dell'impugnazione*” (SATTA, Commentario al codice di procedura civile, II, 1, Milano, 1960, 355; PUNZI, La notificazione degli atti nel processo civile, Milano, 1959, 94). Avverso tale prospettazione argomentava l'Avv. Torricollo nelle note autorizzate per l'udienza dell'11.02.2016, sostenendo la tesi opposta. **La Corte d'Appello di Roma, incorrendo nel vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., ometteva il dovuto esame sulla detta circostanza di fatto (assenza di procura speciale in capo all'Avv. Torricollo) decisiva ai fini del giudizio.**”

Tale doglianza è contraria al vero. Infatti, non solo l'Avv. Torricollo aveva preso posizione su detta questione, ma anche la Corte di merito nella sentenza impugnata ha esaminato la medesima, ritenendola infondata: “...Vale al riguardo ancora richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui La notificazione della sentenza ad istanza del difensore della parte, munito di regolare procura, è idonea a far decorrere il termine 'breve' d'impugnazione (art. 325 cod. proc.

civ.), atteso che l'espressione 'su istanza di parte', contenuta nell'art. 325 cod. proc. civ., va riferita ai soggetti del rapporto processuale ed ai loro difensori, i quali, in virtù della procura alle liti, hanno il potere di compiere, nell'interesse dei primi, tutti gli atti del processo a questi non espressamente riservati' (per tutte Cass. n. 6420/2003, Cass. n. 548/1996, Cass. n. 3489/1988). Ai sensi dell'art. 285 c.p.c., cui rimanda l'art. 326 c.p.c. nel regolare la decorrenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., **può essere indistintamente richiesta sia dalla parte personalmente sia dal proprio difensore nell'interesse della stessa e pertanto sotto tale profilo nessuna irrivalenza può riscontrarsi nella notifica in esame...** (pag. 8). Non è vero, pertanto, che la Corte di merito ha omesso di esaminare detta questione, quindi non è neppure reale il vizio ipotizzato ex art. 360 n. 5 cpc. E comunque, non sussiste neppure il vizio ipotizzato ex art. 360 n. 3 cpc, dal momento che la "teoria di SATTA e PUNZI", per quanto autorevole, non costituisce in alcun modo "*ius receptum*" in giurisprudenza, ma solo una "isolata teoria dottrinale", a dir poco soccombente dinanzi al **consolidato indirizzo della giurisprudenza della Corte di Cassazione**, che in svariate sentenze ha chiarito ogni volta che l'espressione "*su istanza di parte*" comprende anche l'avvocato procuratore della parte stessa. Quali gli elementi, allora, per invertire un indirizzo così "granitico" e "consolidato"?

SUL MOTIVO N. 2 (mancata indicazione nella richiesta di notifica dell'atto all'ufficiale giudiziario del soggetto "richiedente" detta notifica).

La questione dedotta è anch'essa inammissibile. Afferma, infatti, la ricorrente (v. pag. 18): "Secondo un orientamento giurisprudenziale di codesta Suprema Corte di Cassazione, affinché sussista la validità della notificazione e l'idoneità della stessa a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, il referto di notifica non può limitarsi ad enunciare la mera formula stereotipata

"ad istanza come in atti", ma **nell'atto notificato** deve essere indicato in modo inequivoco il soggetto che abbia chiesto il rilascio della copia, poi consegnata all'ufficiale giudiziario per la notifica, ovvero **deve essere presente altro elemento che comunque consenta di dare contenuto specifico alla formula generica** (Cassazione civile sez. I, 25.09.1999 n. 10630; Cass. 15.02.1995 n. 1615; Cass. 1.12.1997 n. 12126, 18.02.1995 n. 1781, 4.01.1995 n. 140). Nel caso che ci occupa nella notifica del 21.02.2014 è mancata del tutto l'indicazione del soggetto richiedente, è mancata finanche la formula stereotipata "ad istanza come in atti", o analoga, e la firma apposta sul timbro stampigliato ad inchiostro è risultata illeggibile e anche la data di sottoscrizione è risultata modificata e parzialmente inintelligibile. Secondo quanto sostenuto dalla Corte di Appello a pag 8 della citata sentenza, inoltre *"la relata di notificazione dell'ufficiale giudiziario, che accede come parte integrante all'istanza sopra richiamata, nell'indicare "Agostini Daniela + altri" individua, conformemente alla richiesta, le parti ad impulso delle quali la notifica è stata effettuata"*. **Ma la relata di notificazione autonomamente redatta dall'ufficiale giudiziario non può surrogare le manchevolezze esistenti, come nel caso che ci occupa, nella richiesta del procuratore"**.

Tale doglianza è priva di fondamento. Innanzi tutto essa è intrinsecamente in contraddizione con la circostanza affermata dalla ricorrente nel motivo precedente, secondo cui la notifica della sentenza appare essere stata fatta a richiesta "dell'Avv. Torcicollo", anziché della parte "personalmente". Nel motivo che precede, infatti, la notificazione della sentenza è collegata dalla ricorrente ad una autonoma attività posta in essere dall'Avv. Torcicollo, che però sarebbe invalida ed inefficace per non essere il suddetto avvocato munito di "procura speciale". Nel suddetto motivo, invece, al fine di evidenziare l'INCERTEZZA ASSOLUTA sulla "parte istante", si asserisce che non è neppure certo il collegamento della richiesta ad un impulso del suddetto avvocato, posto che la firma apposta sul timbro da quest'ultimo risulta "illeggibile" e anche la data è parzialmente non leggibile. Ma delle due l'una: o si afferma che il richiedente effettivo è stato l'avvocato Torcicollo, ma allora non si può dubitare che la richiesta di notifica, redatta in calce all'atto da notificare e sottoscritta, fosse proveniente dal suddetto

avvocato; ovvero si afferma che il richiedente effettivo non era l'avvocato Torricollo, ma allora non può che essere la “parte personalmente” rappresentata dal medesimo, pur in mancanza di una espressa indicazione di essa nella richiesta di notifica dell'atto presentato all'ufficiale giudiziario.

Ed invero, anche su questo la Corte di merito ha fatto buon governo dei principi giurisprudenziali, quando afferma: “...*Per pacifica e consolidata giurisprudenza di legittimità, la prescrizione dell'art. 285 cod. proc. civ., secondo cui, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la sentenza deve essere notificata ad istanza di parte, può ritenersi adempiuta ogniqualvolta, **nonostante la mancanza di apposita indicazione nella relata di notifica**, non vi sia, comunque, incertezza assoluta sulla parte istante, qualora, cioè, **l'identificazione di quest'ultima può essere compiuta, senza margini di dubbio, sulla base del contenuto dell'atto notificato'** (per tutte Cass. n. 18705/2012, Cass. n. 15500/2005, n. 9749/2004). ... Nella specie risulta di tutta evidenza come la notifica in questione sia intervenuta **tramite l'Avv. Torricollo nell'interesse di tutti i suoi assistiti in prime cure, così come chiaramente indicati nell'intestazione della sentenza notificata, che, come già visto, contiene l'elenco nominativo di tutte le parti assistite da detto difensore, con la specificazione del nominativo del medesimo...L'esame complessivo dell'atto esclude qualsiasi dubbio in ordine ai soggetti ad istanza dei quali la notifica della sentenza è stata espressamente eseguita 'per gli effetti della decorrenza del termine breve per impugnare...**” (pag. 7-8). In altro passaggio della sentenza, a pag. 6, si legge: “...*Nella relata prodotta agli atti si legge 'Si notifichi a Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., c/o difensore costituito Aw. Alessandro Rizzo, via del Tempio di Giove n. 21, ai fini e per gli effetti della decorrenza del termine breve per impugnare'. A tale formula seguono l'indicazione del luogo e del giorno Roma, 20/2/2014' ed il timbro 'Aw. Giuseppe Pio Torricollo', con sovrapposta la sigla a mano del medesimo (**sebbene l'appellante assumi che si tratti di sigla illeggibile, non ne viene seriamente messa in discussione la riconducibilità all'avv. Torricollo**)...*”.*

Quindi, del tutto correttamente la Corte di merito ha ritenuto che, pur in mancanza nella c.d. “fase di impulso” dell'attività di notificazione dell'indicazione “espressa” del nome del “soggetto richiedente”, **è l'esame complessivo dell'ATTO da notificare che consente di ben individuare i soggetti richiedenti**, e cioè “AGOSTINI DANIELA ed ALTRI”, come poi esattamente indicati nella relata finale redatta dall'ufficiale giudiziario. Infatti, depongono in tal senso: a) il fatto che l'ATTO reca i nominativi dei soggetti rappresentati e difesi dall'Avv. Torricollo; b) il fatto che a consegnare l'atto fosse appunto stato l'Avv. Torricollo, come risulta dal timbro apposto in calce e dalla sigla del medesimo, di cui non è stata in alcun modo contestata la riconducibilità al predetto avvocato; c) l'espressa indicazione nella richiesta di notifica della volontà di far decorrere il termine breve per l'impugnazione. Se, quindi, il suddetto ATTO notificato contiene già in sé tutti gli elementi per un'esatta individuazione della parte istante, non c'era alcun bisogno della espressa menzione ulteriore di essa parte al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, **avendo quindi quest'ultimo correttamente individuato la “parte istante” sulla base degli elementi obiettivi “rivenienti dall'atto” e dalla sua consegna.**

Ora, la Corte di merito nella sentenza impugnata ha così deciso proprio in base alla pressochè costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la quale ritiene rispettato il disposto ex art. 285 cpc in materia di notificazione delle sentenze, alla stregua del criterio sostanziale della individuazione del “richiedente” in base al contenuto dell'atto, non in base ad una formula ivi apposta. Se l'atto è diretto a Roma Capitale, e a consegnarlo all'ufficiale giudiziario è l'Avvocato Torricollo, il quale rappresenta una serie di “parti” costituite nel giudizio concluso con sentenza, vuol dire che a richiedere la predetta notifica sono le parti rappresentate, appunto, dal suddetto avvocato. Questo il ragionamento, semplice ed elementare, fatto dalla Corte di merito, in linea con i principi consacrati dalla Corte di legittimità.

Peraltro, a rafforzare la piena fondatezza di dette conclusioni vale l'orientamento della Suprema Corte richiamato dalla difesa degli appellati assistiti dall'Avv. Torricollo, nelle note depositate in data

01.02.2016. Per maggiore comodità si riporta pedissequamente quanto dedotto dall'Avv. Torricollo nelle suddette note: “...*obietta l'appellante che l'istanza di notificazione della sentenza, contenuta in calce all'atto notificato e sottoscritta dal procuratore, non reca alcuna indicazione della 'parte istante'; né gli appellati avrebbero prodotto la 'ricevuta di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario', da cui si evinca il nome degli istanti! E' allora il caso di ricordare all'appellante che il c.d. momento di 'impulso di parte' nel procedimento di notificazione dell'atto processuale (cioè l'istanza di notifica), non richiede 'formule particolari' e neppure deve essere fatto 'per iscritto' dalla parte istante. Come ormai chiarito dalle **Sezioni Unite della Corte di Cassazione**, nella ormai storica **sentenza n. 9213 del 06.09.1990, pubblicata con nota a commento dell'Avv. Rodolfo Murra, Capo dell'Avvocatura di Roma Capitale (allegato 1)**, **bisogna distinguere il problema della 'legittimazione' dei soggetti abilitati a chiedere la notifica dell'atto processuale, dal concreto 'esercizio' del diritto: 'La legge...non prevede uno specifico atto formale avente siffatto contenuto.** L'unica norma che concerne in via generale la fase di impulso, cioè l'art. 137, nulla dispone al riguardo, giacché in questo la locuzione 'istanza di parte' è usata per designare, come si è visto, una delle tre categorie di soggetti che possono assumere l'iniziativa del procedimento notificatorio, non già per indicare (con il termine 'istanza') la forma o il contenuto della richiesta o, comunque, un distinto atto destinato a tale scopo...**Nè è prevista una diretta e specifica documentazione (ad es., mediante processo verbale) in ordine alla consegna dell'atto e al soggetto che materialmente la esegue, giacché l'ufficiale giudiziario soltanto a conclusione del procedimento notificatorio deve dare notizia dell'istanza, indicando la parte da cui è stato officiato nella relazione di notifica, che è l'unico atto giuridicamente rilevante (anche) nei confronti del destinatario...**Il ruolo decisivo che in tal senso svolge l'atto da notificare è alla base del costante orientamento espresso da questa Corte nell'ipotesi che nella relazione di notifica sia del tutto assente l'indicazione della parte istante. Muovendo dalla premessa che **l'omissione non è in alcun modo sanzionata, sicché deve***

escludersi la sussistenza di una nullità formale, si è precisato che non si configura neppure un vizio extraformale se l'atto notificato consenta di individuare la persona alla quale va imputata la notificazione: soltanto l'incertezza al riguardo rende assolutamente inidoneo il procedimento notificatorio (sent. n. 812 del 1986; n. 2871 del 1984; n. 3371 del 1982; n. 9 e n. 1974 del 1979; n. 2147 del 1977). Con il quale indirizzo implicitamente si riconosce, oltre alla normale irrilevanza di una distinta volontà di notifica, **la stretta inerenza e strumentalità della notificazione rispetto all'atto da notificare, in relazione al quale si stabilisce il soggetto al quale deve essere riferita...!** *Orbene, controparte si ostina a voler cercare nella previa 'istanza' (dichiarazione, appunto, informale) contenuta 'in calce' all'atto da notificare, piuttosto che nella 'relata di notifica' vera e propria redatta dall'ufficiale giudiziario (unica dichiarazione rilevante ai fini e per gli effetti di stabilire il modo in cui è avvenuta la notificazione della sentenza), le tracce da cui desumere l'indicazione delle 'parti istanti'. L'appellante, infatti, dimentica che la prassi in uso presso gli avvocati di redigere in pre-stampato la formula della relata di notifica dell'atto da consegnare all'ufficiale giudiziario, non è prevista da alcuna norma di legge, e tanto meno tale formula deve essere sottoscritta dall'avvocato: in caso di notifiche affidate all'ufficiale giudiziario, come nel caso di specie, **unico soggetto competente a redigere (e sottoscrivere) la relata, infatti, è l'ufficiale giudiziario.** E nel caso di specie l'Ufficiale giudiziario ha dato atto, nella relata di notifica, non solo che la sentenza è stata da lui consegnata alla controparte, ma anche che a chiedere la suddetta notifica erano i signori [REDACTED] + ALTRI'. L'appellante si duole che gli odierni appellati non abbiano prodotto la 'ricevuta' della consegna della sentenza all'ufficiale giudiziario (da cui evincere i nomi delle parti istanti): ed invero, la Corte potrà agevolmente osservare che l'attestazione del momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, da cui risulta l'indicazione del soggetto 'istante', trovasi contenuto nel corpo della stessa relata di notifica, che l'ufficiale giudiziario ha restituito unitamente all'atto notificato, previa consegna all'ufficio della ricevuta. Quindi, le indicazioni contenute nella ricevuta di*

*consegna dell'atto (da notificare) all'ufficio, sono poi state trasfuse nel corpo della relata. Nella parte alta della suddetta relata, oltre al numero di cronologico, è indicata la data di consegna della sentenza all'ufficio (20.02.2014), ed appunto la parte 'richiedente' [REDACTED] + ALTRI). Il giorno 21.02.2014, invece, la sentenza veniva consegnata all'indirizzo indicato nella relata, a mani di persona addetta alla ricezione dell'atto. L'unico modo con cui l'appellante avrebbe potuto togliere efficacia alla validità, quanto alla 'parte istante', della notifica della sentenza, era quello di produrre in giudizio la prova che la relata di notifica che si trova spillata sull'atto notificato ha un contenuto diverso da quello della relata di notifica acquisita agli atti. Se per avventura il nome delle parti indicate nella relata contenuta nella copia consegnata all'appellante fosse diverso da quello che si trova indicato nella relata in atti, allora vi sarebbe incertezza assoluta sulla identità del notificante. Diversamente, la relata di notifica fa piena prova non solo del modo e del luogo della consegna, ma anche del soggetto istante. Nè rileva la circostanza che la relata indichi senza menzionare il nome le parti diverse da [REDACTED] a. Infatti, come chiarito dalle sezioni unite nella succitata sentenza, ed in altre successive, ciò che rileva è che l'identità delle altre parti **sia agevolmente rinvenibile attraverso il contenuto dell'atto stesso**. Orbene, la sentenza notificata indica i nomi e le generalità delle parti, e quindi non vi è alcun dubbio sulla identità delle parti medesime!...".*

Quindi, è pacifica la circostanza che la suddetta eccezione sollevata da Roma Capitale, sulla quale la Corte di merito si è comunque pronunciata, sia **contrastante con l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione**, che non richiede affatto "formule particolari" nella "fase di impulso" del procedimento di notifica, ma assegna valore predominante al "contenuto dell'atto" da notificare, e questo anche al fine di desumere l'identità del "soggetto richiedente". Ciò rende del tutto "inutile", "defatigante", "inconferente", "privo di interesse", il motivo di ricorso di cui in rassegna. Infatti, un tale motivo per come formulato non condurrebbe ad alcun "ripensamento" ad opera di questa Suprema Corte. Non esistono elementi concreti in base a cui desumere che,

contravvenendo al suddetto indirizzo dominante, la Corte di Cassazione potrebbe ristabilire una diversa interpretazione dell'articolo 285 cpc, richiedente stavolta la necessità di una apposita “indicazione formale” della “parte istante” ad opera di colui che esegue la notifica, o peggio ancora ad opera di colui che si limita a consegnare l'atto all'ufficiale giudiziario!

La ricorrente, peraltro, cade in palese contraddizione in quanto, mentre ai fini della decorrenza del termine breve per presentare l'odierno ricorso in cassazione, ha ritenuto questa volta pienamente valida ed efficace la notifica della sentenza (della Corte di Appello) effettuata, su impulso dell'Avv. Torcicollo, in data 01.04.2016 (**Allegato 2**), ai fini della decorrenza del predetto termine breve per presentare l'atto di appello, non ha ritenuto valida ed efficace la notifica della sentenza (del Tribunale) effettuata, su impulso del predetto Avvocato, in data 21.02.2014 (**Allegato 3**). Eppure, non è chi non veda che le due notifiche sono state effettuate **nel medesimo identico modo**, con le stesse modalità e le stesse formule: “*Si notificchi a....ecc ecc*”. E perché, allora, l'ultima notifica effettuata in data 01.04.2016 sarebbe valida ed efficace, e la precedente notifica effettuata in data 21.02.2014 non avrebbe la medesima validità?!?

SUL MOTIVO N. 3 (insussistenza di un litisconsorzio necessario sul piano processuale per via della ontologica “scindibilità” delle singole posizioni soggettive dedotte in giudizio).

Afferma la ricorrente: “Avuto riguardo al *petitum* ed alle *causa petendi* di ciascuna delle suddette domande, cumulate in più azioni (a ministero del medesimo difensore), le stesse si connotano quali autonome e separate, facenti capo a ciascuno dei rispettivi centri di interesse (*recte*: titolari di distinte e separate posizioni giuridiche), legate tra loro da ragioni di connessione oggettiva (medesima questione di diritto dal cui accertamento dipende la valutazione sulla fondatezza della domanda) e parzialmente soggettiva

(domande rivolte nei confronti del medesimo resistente/datore di lavoro). La loro proposizione a mezzo di un unico ricorso e di più atti di intervento, configura sul piano processuale un litisconsorzio facoltativo tra una serie di posizioni giuridiche scindibili, ancorchè omogenee e tuttavia ontologicamente distinte e separate". In sostanza, la ricorrente contesta il fatto che la Corte di merito abbia ritenuto sussistere una ipotesi di "litisconsorzio necessario processuale", dal momento che la ontologica "scindibilità" delle singole posizioni individuali non consente di addivenire alla "inscindibilità nel processo", neppure in ipotesi di chiamata "iussu iudicis". Quindi, conclude la ricorrente, "la chiamata in causa di uno o più terzi *jussu iudicis*, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., non determina l'inscindibilità delle posizioni dei singoli ricorrenti, di cui lascia intatta l'autonomia delle pretese, bensì risponde esclusivamente ad esigenze di economia processuale (comunanza di causa) valutate dal giudice sotto il profilo dell'opportunità, essendo finanche possibile, secondo costante Giurisprudenza, la mera revoca tacita dell'ordine di chiamata (si veda in tal senso, da ultimo, Cass. Civile Sez. Lavoro n. 18709 del 6.09.2007)."

Senonchè, anche questa volta, la ricorrente contesta una decisione della corte di merito che è, invece, perfettamente "conforme" **all'orientamento dominante nella giurisprudenza di questa Suprema Corte**. La Corte di merito, infatti, ha così motivato (pag. 10): "...*Vale il principio generale per cui 'nei processi con pluralità di parti, quando si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario o processuale, è applicabile la regola (propria delle cause inscindibili) dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e di quella destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti, sicché ove, a causa della scadenza del termine, sia intervenuta la decadenza dall'impugnazione, questa esplica i suoi effetti non solo nei confronti della parte che ha assunto l'iniziativa di notificare la sentenza, ma anche nei confronti di tutte le altre parti' (per tutte Cass. n. 5697/2002, Cass. n. 10026/2003, Cass. n. 16254/2004, Cass. n. 19869/2011)...La regola dell'unitarietà del termine risponde ad esigenze di **certezza del diritto**,*

assicurando che la sentenza passi in giudicato in unico momento rispetto a tutti i soggetti del rapporto processuale, così evitando un possibile conflitto di giudicati. Roma Capitale contesta che nella specie ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario e quindi di cause inscindibili ex art. 331 c.p.c., ma anche tale rilievo va disatteso. **Da un complessivo esame della giurisprudenza di legittimità** emerge come la salvaguardia della già evidenziata certezza del diritto abbia indotto ad un'interpretazione ampia della categoria delle cause inscindibili, ricomprendendovi tutte le ipotesi di processi con pluralità di parti in cui la decisione incida su di un unico rapporto giuridico sostanziale ovvero **ricorra una interdipendenza per identità dell'oggetto costituito dalla unica questione di fatto proposta**, pregiudiziale alla risoluzione di quella, sempre unica, di diritto, in coerenza con il dettato dell'articolo 111 della Costituzione in materia di ragionevole durata del processo (cfr. al riguardo Cass. n. 5697/2002). Coerentemente, con riguardo alla chiamata del terzo 'iussu iudicis' di cui all'art 107 cod. proc. civ. (che rileva in questa sede), la giurisprudenza di legittimità è **pacifica** nell'affermare come questa determini (in assenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario di natura sostanziale) una situazione di litisconsorzio necessario **cd. 'processuale'**, non rimovibile per effetto di un diverso apprezzamento del giudice dell'impugnazione (cfr. per tutte Cass. 739/1999, Cass. n. 3717/2010). Ed analogo principio riguarda l'intervento adesivo volontario, ai sensi dell'art. 105 cod. proc. civ., in cui, pur ricorrendo un'ipotesi di cause sostanzialmente scindibili, si configura un litisconsorzio necessario processuale e la causa deve considerarsi inscindibile nei confronti dell'interventore (Cass. n. 9150/2015). **Il litisconsorzio processuale determina la inscindibilità delle cause anche in ipotesi, in cui non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, dovendo la presenza di più parti nel giudizio di primo grado necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di soggetti che siano stati parti del giudizio** e ciò vale quale che sia la posizione processuale che la parte riveste nel giudizio di primo grado, ricorrente, resistente,

chiamato, interventore principale, interventore adesivo autonomo, interventore adesivo dipendente o, anche, interventore ex art. 111 c.p.c. (cfr. in mot. Cass. n. 25719/2014, Cass. n. 8350/2007)."

Quindi, non è chi non veda che la Corte di Cassazione inquadra nel fenomeno del "litisconsorzio necessario", di natura c.d "processuale", anche ipotesi che, dal punto di vista del diritto sostanziale, sarebbero rientrate nel litisconsorzio "facoltativo". La ricorrente, pertanto, cade in macroscopico errore nel non aver inteso che il fenomeno del litisconsorzio necessario processuale si fonda su ragioni di opportunità ed economia processuali, che ricorrono tutte le volte che la "pluralità di parti" nel processo è dettata dalla "connessione" esistente fra le singole posizioni individuali. E' pacifico, dai fatti di causa, che ricorre nel presente caso una connessione che lega le singole pretese. Tutti agiscono in base alla stessa "*causa petendi*" (l'essere idonei in una graduatoria che il Comune considera invece scaduta), e pertanto era certamente necessario evitare contrasti di giudicato, nonché salvaguardare esigenze di economia processuale. Ciò basta per ritenere, tanto l'intervento volontario che quello ordinato dal Giudice, eventi che determinano una "comunanza di causa" e, quindi, impongono il suddetto litisconsorzio necessario di natura processuale.

Tutto ciò premesso e considerato, in fatto ed in diritto, gli odierni controricorrenti

CHIEDONO

Che l'Onorevole Corte, previ incumbenti di rito, eventualmente anticipando l'udienza in camera di consiglio, dichiari inammissibile con ordinanza il ricorso di Roma Capitale, condannando quest'ultima alle

spese del giudizio (da distrarsi ai sottoscritti procuratori), nonché condannandola anche alle spese per lite temeraria che, ancorchè non riconosciuta dalla Corte di merito ai fini del giudizio di appello, potrebbe tuttavia sussistere ed essere integrata con riferimento al presente giudizio di legittimità (il ricorso in cassazione, infatti, riproduce le identiche eccezioni, manifestamente infondate, già formulate nel giudizio di appello e disattese dalla corte di merito con motivazione immune da vizi, ampia, esaustiva e conforme agli indirizzi consolidati della Corte di legittimità: onde la sua superfluità e pura dilatorietà).

In via subordinata,

CHIEDONO

Che il presente ricorso sia dichiarato manifestamente infondato, ovvero in via ulteriormente subordinata, che esso venga rigettato nel merito e venga integralmente confermata la sentenza di primo grado. Condannando in ogni caso alle spese del giudizio, con distrazione ai suddetti procuratori.

SI DEPOSITA:

- 1) Ricorso per cassazione di Roma Capitale, notificato via PEC all'Avv. Torcicollo in data 27.05.2016 e per raccomandata postale in data 31.05.2016.
- 2) Sentenza impugnata notificata a Roma Capitale in data 01.04.2016.
- 3) Sentenza di primo grado notificata a Roma Capitale in data 21.02.2014.
- 4) Fascicoli di parte (ricorrenti, intervenuti, chiamati in causa) della causa di primo grado.
- 5) Fascicolo di parte ed atti processuali della causa di appello.

Roma, 6 luglio 2016

Avv. Massimo Clemente

Avv. Giuseppe Pio Torcicollo